

Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART.21

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 22

(Norme transitorie)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Belluno, 5 luglio 2019



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI BELLUNO
Allegato n. 1 al n. 888
il 10 LUG. 2019 al n. 888
serie 3 Esatti euro 1.000.000
ESENTE

Firma su delega del Direttore Provinciale ad interinale
Eugenio Aurilio

IL FUNZIONARIO
(Giorgio Del Favero)



VERBALE

DELL'ASSEMBLEA STRORDINARIA

VENERDI' 5 LUGLIO 2019



In data 5 luglio 2019, alle ore 9,35, presso la Sala "Candeago" del Centro Giovanni XXIII, Piazza G. Piloni, 11 Belluno, si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione Università degli Adulti / Anziani di Belluno, con il seguente ordine del giorno:

1) Revisione dello Statuto secondo la nuova Legge del Terzo Settore.

Si è constatata la presenza di 28 soci e la delega mandata da altri 4 soci per farsi rappresentare, in quanto impossibilitati a partecipare. In totale 32 votanti. Il numero minimo dei 2/3 dei soci, pari a 22, previsto dal vigente Statuto in caso di assemblea straordinaria, è pertanto raggiunto e l'assemblea è validamente costituita.

Il Presidente inizia la riunione spiegando i motivi in base ai quali si è giunti all'odierna assemblea straordinaria e quali sono stati i passi, che si sono compiuti negli ultimi mesi, per arrivare alla formulazione della modifica dello Statuto in base alle regole dettate dal nuovo Codice del Terzo Settore.

Propone all'assemblea la lettura dell'intero nuovo Statuto, soffermandosi in particolare sulle modifiche rispetto al vecchio e sulle parti nuove previste inderogabilmente dal D. Lgs. 117/2017.

A fine lettura, non essendoci obiezioni negative da parte dei soci, il Presidente pone ai voti l'accettazione del nuovo Statuto, che viene approvato all'unanimità, nessuno contrario e nessuno astenuto.

Copia del nuovo Statuto viene allegato al presente verbale.

Infine il Presidente comunica che le cariche attualmente in vigore restano valide fino alla prossima assemblea elettiva, che si svolgerà a fine triennio, ovvero a febbraio 2020. Le riunioni del Direttivo a settembre ed a dicembre 2019 si svolgeranno con gli stessi criteri finora adottati.

Il Presidente dà la parola all'assemblea: il socio Tiziano Sartor propone di rivedere il logo dell'associazione per inserire anche l'acronimo "APS".

Non essendoci altra richiesta di parola da parte dei soci, la riunione viene dichiarata chiusa alle ore 10,10.

Belluno, 5 luglio 2019

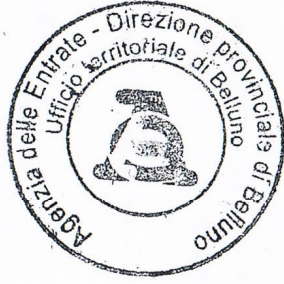
Il verbalizzante

Maurizio Bona

Il Presidente

Attilio Maria Cadore

REGISTRATO A BELLUNO il **10 LUG. 2019**
n. 888 serie 3 Liquidati euro ✓
(ESENTE)



firma su delega del Direttore Provinciale *ed interventum*
Eugenio Amicare

IL FUNZIONARIO
(Giorgio Del Favero)

Giorgio Del Favero



Giorgio Del Favero

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI ADULTI / ANZIANI DI BELLUNO – APS

ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato

“Università degli adulti / anziani di Belluno – APS”

Esso assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in Piazza G. Piloni 11 nel comune di Belluno.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

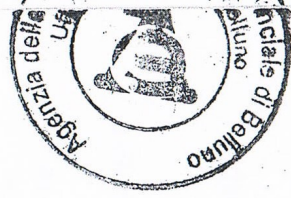
ART. 2 (Finalità e attività)

1. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Le attività che si propongono di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei propri associati sono primariamente indirizzate ai seguenti obiettivi:
 - lo studio della condizione umana, la promozione di iniziative di incontro, di dibattito, di informazione e di formazione, atte a migliorare l'inserimento sociale delle persone adulte / anziane e la sensibilizzazione ai problemi della loro vita ed ha quindi fini di solidarietà rivolta verso le persone adulte / anziane.
 - Per lo svolgimento di tali attività si propongono collegamenti con istituzioni similari in Italia e all'Estero.
 - L'Associazione si ispira alla visione dell'uomo e del mondo secondo il pensiero e la tradizione della Chiesa cattolica.
 - In particolare, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117 del 2017, detti obiettivi vengono realizzati per il tramite di educazione, istruzione e formazione extrascolastica finalizzate al contrasto della povertà culturale; di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.
3. Quanto indicato al precedente punto 2 viene attuato mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo, e non esaustivo, delle seguenti azioni:
 - a) organizzazione di cicli di studio quadriennali, incentrati principalmente su materie quali l'italiano, la matematica, la storia dell'arte, la conoscenza delle religioni, elementi di filosofia, la medicina, ma anche la conoscenza dell'ambiente, delle tradizioni locali, aggiornamenti sull'attualità, le istituzioni locali, il mondo del volontariato, ecc.;
 - b) seminari e laboratori riguardanti le lingue straniere, corsi di pittura, recitazione e teatro, informatica, canto corale, gruppi di lettura, ecc.
 - c) visite culturali inerenti agli argomenti di studio, spazio per momenti comunitari e ricreativi.
4. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da



quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.

5. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto del principio di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/17.
6. L'Associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.



ART. 3 (Ammissione)

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno
L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata sul libro degli associati. Nel caso in cui si intenda respingere la domanda, il Consiglio Direttivo deve entro 30 (trenta) giorni motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato.

La delibera di non ammissione non è soggetta a ricorso. La domanda di ammissione, peraltro, può essere riproposta motivatamente con una ulteriore istanza al Consiglio Direttivo.

Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità, impegnandosi a versare la quota associativa.

Ci sono quattro categorie di soci:

- fondatori: sono le persone fisiche che hanno promosso la costituzione dell'Università e che sono intervenute all'atto costitutivo;
- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'assemblea, e tra essi saranno designati i Coordinatori di Sezione;
- sostenitori: sono coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- benemeriti: sono persone nominate dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile, né rimborsabile.

ART. 4 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'associazione hanno diritto di:

- eleggere gli organi sociali;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione;
 - votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 20;
 - denunziare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.
- Gli associati dell'associazione hanno il dovere di versare, se prevista, la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

.2.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla vita associativa; tutti i soci maggiorenni godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

ART. 5

(Volontariato e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

L'attività di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente prestabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 6

(Recesso ed esclusione dell'associato)

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

Sono esclusi dall'Associazione coloro i quali:

- a) non osservino gli obblighi assunti nei confronti dell'Associazione;
 - b) non rispettino le finalità dell'Associazione;
 - c) abbiano subito, per ordine dell'Autorità Giudiziaria, provvedimenti restrittivi della libertà personale;
 - d) abbiano riportato sentenza di condanna in via definitiva per reati di qualsiasi tipo e genere.
- L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La delibera deve essere motivata e può essere impugnata dall'interessato con ricorso all'Assemblea degli associati entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione che deve essere effettuata a cura del Consiglio Direttivo con lettera raccomandata A/R, spedita al domicilio risultante dal libro degli associati. L'Assemblea deve riunirsi entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso e delibera a maggioranza degli Associati; la delibera assembleare è inoppugnabile.

Art. 7

(Gli organi sociali)

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- I Coordinatori di Sezione
- Collegio dei Revisori dei Conti

Tutte le cariche sono a titolo gratuito

ART.8

(L'assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.

È convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato dall'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.



ART.9 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica l'esclusione degli associati deliberata dal Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

ART.10 (Validità assemblee)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti che hanno diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche lo stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non è ammessa più di una delega per ciascun associato. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e le qualità delle persone.

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza dei 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ degli Associati.

ART. 11 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 9 (nove) a un massimo di 21 (ventuno) membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 3 (tre) anni.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare tra gli altri compiti.

- amministra l'Associazione;

- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
 - predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
 - disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.12 **(Il Presidente e i Coordinatori di Sezione)**

L'Associazione si articola in strutture operative dette "Sezioni".
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazione ordinaria che straordinaria. Il Presidente mantiene il collegamento e il coordinamento delle Sezioni distribuite sul territorio provinciale e, in esse, è rappresentato dal Coordinatore di Sezione.

I Coordinatori di Sezione, nominati dal Presidente all'interno del Consiglio Direttivo, provvedono alla vita e all'organizzazione delle Sezioni dell'Università, in conformità al Piano di Studi e alle indicazioni del Consiglio Direttivo. Ogni Coordinatore propone i docenti per la propria Sezione e, nella loro collegialità, essi fungono da organo ausiliario del Presidente.

ART. 13 **(Collegio dei Revisori dei conti)**

Il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre membri eletti ogni tre anni dall'Assemblea, controlla la gestione amministrativa dell'Università.

Il collegio dei Revisori dei Conti:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti di monitoraggio svolto.

I componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- * quote associative;
- * contributi pubblici e privati;
- * donazioni e lasciti testamentari
- * rendite patrimoniali;

- * attività di raccolta fondi;
- * rimborsi da convenzioni;

* ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Finchè non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del Terzo Settore, l'Associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

ART. 15

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.



ART.16

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 17

(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 18

(Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/2017.

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017.

ART.20

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali.

- Il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;
- Il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.